

Città di Benevento

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

N. 33

Del 28.04.2016

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio (Barricelli Giuseppina).

L'anno duemilasedici il giorno 28 del mese di aprile alle ore 19.12 in Benevento, nella consueta Sala delle Adunanze Consiliari di Palazzo Mosti, il Consiglio comunale si è riunito in seduta pubblica.

Presiede il Presidente del Consiglio Dr. Giovanni Izzo.

Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 19 Consiglieri, assenti n. 14

		P	A			P	A
PEPE	Fausto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOLINARO	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMBROSONE	Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ORLANDO	Nazzareno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAPEZZONE	Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ORREI	Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAPUTO	Genaro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAGLIA	Luca	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COLLARILE	Leonida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALLADINO	Marcello	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE MINICO	Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PALMIERI	Annachiara	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE NIGRIS	Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PASQUARIELLO	Mario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE PIERRO	Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PICUCCI	Oberdan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE RIENZO	Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POCINO	Francescosaverio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FIORE	Pasquale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUARANTIELLO	Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FIORETTI	Floriana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TANGA	Sergio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INGALDI	Amina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TIBALDI	Raffaele	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IZZO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRUSIO	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANNI	Nazzareno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZARRO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAURO	Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZOINO	Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAZZA	Livio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZOINO	Mario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MICELI	Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Sono altresì presenti gli Assessori : Del Vecchio, Castiello, Coppola, De Luca, Iadanza, Iele, Lepore, Panunzio, Zello.

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti

Il Presidente del Consiglio

Dr. Giovanni Izzo

Relazione

Premesso:

- che l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avvenga con delibera consiliare dando agli enti locali la possibilità di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio per i sottoelencati motivi:
 - a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e istituzionali, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

CONSIDERATO:

- che presso il Settore Beni Culturali risulta la partita debitoria, maturata successivamente all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario e riconducibile al citato art. 194 lett. a) del D.Lgs 267/2000, relativa al pagamento della somma complessiva di € 15.553,60 dovuta dal Comune di Benevento alla dipendente Barricelli Giuseppina per differenze retributive per l'espletamento di mansioni superiori dal 09.06.1999 al 30.09.2010, come stabilito con sentenza del Tribunale di Benevento n. 1290/2014;
- che il suddetto debito fuori bilancio è quantificato nella scheda allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;

Tutto ciò premesso, propone:


- di sottoporre al Consiglio Comunale, per il riconoscimento della relativa legittimità, il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del TUEL, di cui all'allegata scheda di rilevazione della partita debitoria, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, maturato alla data di redazione della presente proposta per un importo di € 15.553,60, correlato ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertato con provvedimento giurisdizionale successivo;
- di stabilire che, con il riconoscimento del debito fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma del provvedimento di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;
- di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;
- di stabilire che la copertura prevista per l'importo di € 15.553,60 è data nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714 della legge

28/12/2015 n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276:

- dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 164/2014;
 - dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
 - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
 - per euro 2.227.678,12 da devoluzione mutui;
 - per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale;
- di dare mandato al competente Dirigente di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di riconoscimento come debiti fuori bilancio;
- di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.

Benevento,

Il Segretario Generale
Dirigente Reggente del Settore Beni Culturali
Dott. Claudio Uccelletti




PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000).

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Benevento, li

Il Dirigente reggente del
Settore Beni Culturali
Dott. Claudio Uccelletti



PRESENTI 19

Il Consiglio comunale

Vista la relazione riportata nelle premesse ed il relativo parere sulla regolarità tecnica della proposta ed il parere di regolarità contabile (All.1);

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti (All.2);

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legge n.174/2012 convertito in legge n.213/2012;

Ritenuto che sussista improrogabilità ed urgenza sia alla luce del quadro normativo vigente sia alla luce delle responsabilità contabili incombenti sul Consiglio e su ogni singolo Consigliere comunale nel caso di ritardo nell'approvazione del deliberato ad assumersi per il maturare di interessi e rivalutazione monetaria ove prevista nei titoli di condanna.

Che sussista improrogabilità ed urgenza alla luce dei principi contabili affermati dal Ministero degli Interni-Osservatorio per la Finanza Enti Locali ed in particolare al Principio n.2 comma 82 che espressamente specifica che vi è urgenza nel dover provvedere all'approvazione dei debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL in tutti i casi, come nel caso in specie, dal decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami ed il maturare di interessi e rivalutazione monetaria;

che il criterio interpretativo è evitare danno all'Ente, danno che deriverebbe da un ritardo nel provvedere, trattandosi di sentenze esecutive, da cui discendono interessi ex lege;

che lo stesso Consiglio di Stato con sentenza n° 3894 del 30/06/2003, su caso specifico, ha affermato che il divieto di cui al comma 5 dell'art.38 TUEL, non può riguardare l'emissione di provvedimenti imposti per legge ed a contenuto vincolato;

che nel caso in specie il riconoscimento della scheda di debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) TUEL è a contenuto vincolato senza alcuna discrezionalità e vi è l'obbligo di provvedere al fine di evitare danni e responsabilità contabili, provvedendo al relativo riconoscimento senza indugio stante l'urgenza e l'indeferibilità.

Con 16 voti favorevoli e 3 astenuti (Capezzone, De Pierro, Trusio)
delibera

di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett.a) del TUEL n. 267/2000, di cui all'allegata scheda di rilevazione della partita debitoria, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, maturato alla data di redazione della presente proposta per un importo di Euro 15.553,60 correlato ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertato con provvedimento giurisdizionale successivo;

di stabilire che, con il riconoscimento del debito fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma del provvedimento di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;

di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della Legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL n. 267/2000- ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;

di stabilire che la copertura prevista per l'importo di Euro 15.553,60 è data nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art.1, comma 714 della legge 28/12/2015 n.208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota 29/02/2016 prot. 19276:

dall'importo di Euro 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'art.243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot.13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 164/2014;

dall'importo di Euro 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio comunale n.74 del 30/11/2015, che derivano:

- per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
- per euro 2.227.678,12 da devoluzione mutui;
- per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale.

Di dare mandato al competente dirigente di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni di spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di rinoscimento come debiti fuori bilancio;

Di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art.23 comma 5 della Legge L.289/2002.

Il tutto, come da fonoregistrazione allegata.

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153, nonché l'art. 2 (lett. e) del D.P.R. del 31.01.1996, n. 194; Visto, inoltre, l'art. 33 del Regolamento di Contabilità; Visto il bilancio di previsione per l'anno 2016 in esercizio provvisorio con gli stanziamenti corrispondenti a quelli approvati con il bilancio di previsione 2015-2017; Letta la proposta di deliberazione, le schede allegate del Dirigente Settore Cultura, come riepilogate negli elenchi allegati;


Per quanto di propria competenza, sulla scorta degli elementi documentali disponibili e considerato:


- che i debiti non hanno avuto copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- che la partita debitoria da riconoscere viene fatta rientrare nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276, fatte salve le eventuali responsabilità dei soggetti cui è riferibile il debito, sul presupposto che il dirigente competente ratione materiae abbia verificato la correttezza, la regolarità della partita debitoria e gli adempimenti presupposti e consequenziali, ivi compreso il recupero derivante da responsabilità solidali;
- che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015, da parte dei competenti organi;
- che la copertura prevista è data, nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276:
 - dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art.43 della legge 164/2014;
 - dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
 - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
 - per euro 2.227.678,12 da devoluzioni mutui;
 - per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale;

in tali sensi è il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta.

Benevento, Li 15/04/2016

Il Dirigente reggente
del Settore Gestione economica
Dott. Emilio Porcaro





Verbale n. 8 del 15/04/2016

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 10:30:

- Dott. Maurizio Boffa – Presidente;
- Dott. Aniello Ambrosio – Componente;
- Dott. Salvatore Esposito – Componente;

revisori dei Conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, nominati con delibera consiglio comunale n.01 del 09/01/2016; si sono recati presso la sede Comunale per esaminare le seguenti richieste di pareri su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194, 1 c., lett. a), ex art. 194, 1 c., lett. e) e ex art. 194, 1 c. lett. d) :

➤ di sottoporre al Consiglio Comunale, per il riconoscimento della relativa legittimità, i debiti fuori bilancio, distinti per tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL, di cui agli allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, maturati alla data di redazione della presente proposta come si evince dal seguente prospetto:

settore	importo	lettera e	lettera d	lettera a
opere pubbliche	15.291.106,21	21.152,00	86.429,63	15.183.524,58
avvocatura	753.279,09			753.279,09
avvocatura	166.713,01			166.713,01
avvocatura	122.286,45	122.286,45		0,00
avvocatura	38.930,84	38.930,84		0,00
servizio al cittadino	185.840,17	3.321,45		182.518,72
attività produttive	219.373,17			219.373,17
beni culturali	2.062,98			2.062,98
beni culturali	2.281,36			2.281,36
beni culturali	15.553,60			15.553,60
beni culturali	24.106,70			24.106,70
gest.economica	970.478,94			970.478,94
	1.366.150,43			1.366.150,43
totale	19.158.162,95	185.690,74	86.429,63	18.886.042,58

correlati ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al Piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertati, con provvedimento giurisdizionale successivo;

- di stabilire che con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma dei provvedimenti di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;
- di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;

- di stabilire che la copertura prevista per l'importo di € 19.162.841,75 è data, nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276:
 - dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art.43 della legge 164/2014;
 - dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
 - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
 - per euro 2.227.678,12 da devoluzioni mutui;
 - per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale;
- di dare mandato ai competenti Dirigenti di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di riconoscimento come debiti fuori bilancio;
- di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.

Il Collegio dei Revisori

VISTO

- l'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- l'art. 239 primo comma lett. b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- il Regolamento di contabilità;
- che alla data odierna l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non essendo stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio 2016;

VISTO ANCHE

- la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, primo comma, lett. a) del d.lgs.267/2000;
- che nel testo delle predette proposte si rileva che i debiti fuori bilancio potranno trovare integrale copertura, in caso di approvazione del piano di riequilibrio rimodulato, alla luce dei sopracitati debiti rideterminati, mediante accesso al fondo di rotazione di cui all'art.243 - ter del TUEL;

CONSIDERATO

- I pareri di regolarità tecnica favorevole rilasciati dai funzionari addetti;
- I pareri di regolarità contabile favorevole rilasciati dal Dirigente dei Servizi Finanziari;
- che il Collegio, vista la mole delle sentenze rientranti nella proposta ed i tempi ridottissimi a disposizione per esprimere il dovuto parere ha proceduto ad un'analisi completa delle schede relative redatte dai funzionari preposti e ad un esame a campione delle singole sentenze;
- l'attestazione rilasciata dall'Ufficio Avvocatura di cui al prot. 34962 del 14 aprile 2016;
- la nota della Corte dei Conti del 29/02/2016 prot. 19276;

- le attestazioni dei dirigenti competenti;

IL COLLEGIO DEI REVISORI
ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento, ed al relativo finanziamento, dei debiti fuori bilancio rientranti esclusivamente nella fattispecie prevista dall'art. 194, primo comma, lett. a) relativi a sentenze notificate successivamente al 29/08/2014 e lett. d) del dlgs. 267/2000 riguardanti espropri per pubblica utilità. Per quanto riguarda i debiti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 194, primo comma, lett. e) del dlgs. 267/2000 si evidenzia che l'Ente essendo in esercizio provvisorio non può provvedere al riconoscimento di tali debiti fuori bilancio in quanto il Dlgs 10/08/2014 che sostituisce l'art. 163 del TUEL prevede che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. L'art. 194 del TUEL infatti contiene l'elencazione delle fattispecie debitorie che possono essere riconosciute. Ai sensi della citata disposizione sono riconoscibili debiti relativi a: sentenze esecutive lettera a); coperture di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni lettera b); ricapitalizzazione di società di capitali lettera c); procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità, acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi dei primi tre commi dell'art. 191 del TUEL nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente. La Giurisprudenza della Corte dei Conti ha più volte messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 del TUEL. Infatti, mentre nel caso di sentenze di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 del TUEL l'Organo Consigliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale che ad esempio riguardo alla lettera e), concerne l'accertamento dell'utilità e dell'arricchimento derivanti dalla fornitura effettuata in violazione delle procedure di spesa, trattandosi in questo caso di spese di cui alla lettera e) e trovandosi l'Ente in esercizio provvisorio senza l'esistenza del bilancio di previsione inteso come strumento autorizzatorio per le spese di gestione, si ribadisce l'orientamento di questo Collegio di non esprimere parere favorevole al riconoscimento dei debiti di cui alla fattispecie prevista dall'art. 194, primo comma, lett. e) del dlgs. 267/2000, rinviando l'esame di questa fattispecie di debiti successivamente all'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2016, fermo restando l'autonomia decisionale del Consiglio Comunale a cui spetta la competenza esclusiva in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Il Collegio invita l'Ente, qualora non sia stato già fatto, affinché vengano compiute tutte le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa.

Infine il Collegio dei Revisori segnala che ai sensi dell'art. 227 TUEL le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti;

La riunione si è conclusa regolarmente alle ore 16:15

del che è verbale che sarà trasmesso.

Dott. Maurizio Boffa - Presidente;

Dott. Anello Ambrosio - Componente;

Dott. Salvatore Esposito - Componente

Città di Benevento

SETTORE BENI CULTURALI
PATRIMONIO UNESCO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. _____
Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: BENI CULTURALI - PATRIMONIO UNESCO

SERVIZIO: CULTURA FASC.

Il sottoscritto Segretario Generale, Dirigente Reggente, Dott. Claudio Uccelletti, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: BARRICELLI GIUSEPPINA

Codice Fiscale: BRRGPP56L56A783U

Residente c/o Studio Legale Avv. Sarracino Daniela in viale Martiri d'Ungheria, 13

Oggetto della spesa: differenze retributive per svolgimento mansioni superiori

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati): Tribunale di Benevento - Sentenza n. 1290/2014 notificata in forma esecutiva il 17-11-2014.

Epoca della prestazione: periodo dal 01-06-1999 al 31-12-2010

IMPORTO LORDO: Euro 15.533,60

Totale differenze retributive	€ 10.003,09
interessi al 11/03/2016 05/04/2016	€ 2.031,35
Oneri a carico Ente	€ 3.519,08

TOTALE EURO 15.553,60

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:

2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

(X) 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:

(X) a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

() b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

() c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

() d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

() e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

(X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

(X) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE: vedi sentenza allegata.

Benevento,

Il Segretario Generale
Dirigente Reggente del Settore Beni Culturali
Dott. Claudio Uccelletti

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

() a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

() b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

IL DIRIGENTE



Citta' di Benevento
Prot. 2014/0102363 Ingresso
del 12/12/2014
Mitt.:UFFICIALE GIUDIZIARIO DI I



Repubblica italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 481 r.g.a.c per l'anno 2012

TRA

GIUSEPPINA BARRICELLI , rappresentato e difeso dall'Avv. SARRACINO DANIELA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIALE MARTIRI D'UNGHERIA 13 82100 BENEVENTO ;

E

COMUNE DI BENEVENTO , in persona del Presidente legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'Avv. GERARDO ANTONIO , elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIALE MELLUSI 141 82100 BENEVENTO .

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato il 22.2.2012, la ricorrente adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento per far accertare e dichiarare il suo diritto alle differenze di retribuzione per l'espletamento di mansioni superiori dal 9.6.1999 al 30.9.2010 e per l'effetto condannare il Comune di Benevento, in persona del suo legale rappresentante al pagamento dell'importo dovuto, il tutto con vittoria di spese.

A sostegno della domanda la ricorrente affermava di essere dipendente del Comune di Benevento, inquadrata nella categoria A, profilo professionale di custode, con mansioni di custodia e sorveglianza dei locali, delle attrezzature e dei suppellettili, chiusura ed apertura dei locali, esecuzione di attività ausiliarie nelle pulizie, accensione e spegnimento del riscaldamento e delle luci.

Con provvedimento del 9.06.1999 il Segretario Generale dell'Ente disponeva il trasferimento della lavoratrice dall'Istituto Magistrale presso il quale era occupata al

15795
Firmato De: DE PIETRO PIERO FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 31158

settore VI° Pubblica Istruzione, Cultura, Turismo e Sport, con dirigente la dott.ssa Martinelli.

Dal giorno successivo al suo trasferimento la ricorrente veniva assegnata a mansioni diverse da quelle attinenti al suo profilo, in particolare a mansioni relative all'archivio cartaceo ed informatico della corrispondenza del settore, all'archivio delle proposte di delibere del settore rivolte a Consiglio e Giunta Comunali, si occupava delle comunicazioni effettuate via fax e riceveva l'utenza. Per lo svolgimento di tali mansioni accedeva alla rete informatica ed era in possesso delle password di accesso ai diversi archivi.

Tali mansioni, a cui la lavoratrice era adibita in via continuativa ed esclusiva, rientravano nella superiore categoria B, secondo il CCNL Enti Locali.

Solo a decorrere dal 1.10.2010, con ordine di servizio del 28.9.2010, la ricorrente veniva assegnata a mansioni di commessa.

Si costituiva in giudizio parte resistente eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carente allegazione del CCNL degli Enti Locali e la prescrizione dei crediti maturati nel periodo antecedente al 21.2.2007.

Nel merito si chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.

Motivi della decisione

Preliminarmente non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, perché eccepita a seguito di costituzione tardiva in giudizio.

La Suprema Corte di Cassazione, in merito, ha affermato che "nel processo del lavoro il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, depositando una memoria difensiva nella quale, tra l'altro, devono essere proposte, a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Fra le eccezioni che devono essere proposte nella memoria difensiva vi è quella di prescrizione del credito fatto valere dal ricorrente.

Pertanto in caso di deposito tardivo della memoria di costituzione contenente un'eccezione di prescrizione, il mancato rispetto del termine di costituzione comporta la preclusione, per decadenza, di tale eccezione. Infatti l'eccezione di prescrizione è da annoverare fra le eccezioni in senso stretto, da proporsi nel rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 416 comma 2 cod. proc. civ., e non costituisce una mera difesa, che il giudice ha il potere-dovere di conoscere anche d'ufficio, in quanto investe questioni attinenti al fondamento della pretesa che si aziona in giudizio, ed, al



tempo stesso, che il regime della decadenza ha carattere assoluto ed inderogabile e la relativa preclusione va, pertanto, rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dal silenzio dell'attore o dalla circostanza che il medesimo si sia difeso sostenendo l'infondatezza, nel merito, delle eccezioni tardivamente proposte dal convenuto" (Cass. Sez. Lav. n. 6914/2009).

Nel merito il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

L'art. 52 d.lgs. 165/2001 afferma che " Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha



disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.

Nel caso di specie la ricorrente ha dato prova dello svolgimento di mansioni inquadrabili nella Categoria B del CCNL degli Enti Locali, che nell'esemplificare i profili richiama le mansioni di “lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora inoltre alla gestione degli archivi e degli schedari e all'organizzazione di viaggi e riunioni..... Appartengono ad esempio alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio..”.

Il teste Quarantiello Mario, pur non ricordando da quale momento, ha affermato che la ricorrente lo sostituì nello svolgimento delle sue mansioni, consistenti nel protocollo in entrata ed in uscita, spedizione di lettere, registrazione delle determinazioni e delle delibere della Giunta Comunale, sia al protocollo cartaceo che a quello informatico, inviava i fax.

Tali circostanze venivano confermate dalla teste Rapuano Simonetta, funzionaria del Comune, la quale ha affermato anche che la stessa si occupava di ricevere l'utenza e di apporre la stampigliatura del protocollo di ricevuta e che la ricorrente era in possesso di una password per accedere al sistema informatico.

Anche i testi Cavuoto Maria Gabriella, Annio Izzo e Stanziale Angelo, hanno testimoniato lo svolgimento di attività di archiviazione delle delibere e delle determinazioni negli archivi cartacei ed informatici.

Lo svolgimento delle mansioni predette veniva confermato anche dai testi Coppola Giovanni e Popoli Biagino.

Essendo stato provato lo svolgimento in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale di mansioni appartenenti alla categoria B, va riconosciuto il



diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate per il periodo indicato in ricorso.

Considerata la mancata contestazione dei conteggi di parte ricorrente ad opera della resistente, gli stessi possono considerarsi idonei a quantificare le differenze retributive dovute.

Nel consegue che il Comune di Benevento va condannato al pagamento della somma di € 10003,09 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito fino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:


- A) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento della somma di € 10003,09 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in € 2500 di cui € 550 per la fase di studio, € 500 per quella introduttiva, € 550 per quella istruttoria e € 900 per quella decisoria oltre iva e cap come per legge e rimborso spese generali con attribuzione;
- C) Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 17.10.2014

Il Giudice

Piero Francesco De Pietro

La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, tirocinante ex art 73 dl 69/2013.



Barricelli Giuseppina differenze retributive mensili dal 09/06/1999
Al 30/09/2010 catg. A - B

anno 1999	differenza	anno 2001	differenza
		gennaio	57,5
		febbraio	57,5
		marzo	57,5
		aprile	57,5
		maggio	57,5
giugno	46,29	giugno	57,5
luglio	53,88	luglio	57,5
agosto	53,88	agosto	57,5
settembre	53,88	settembre	57,5
ottobre	53,88	ottobre	57,5
novembre	53,88	novembre	57,5
dicembre	84,23	dicembre	115
totale anno	399,92	totale anno	747,5

anno 2000	differenza	anno 2002	differenza
gennaio	53,88	gennaio	59,2
febbraio	53,88	febbraio	59,2
marzo	53,88	marzo	59,2
aprile	53,88	aprile	59,2
maggio	53,88	maggio	59,2
giugno	53,88	giugno	59,2
luglio	53,88	luglio	59,2
agosto	53,88	agosto	59,2
settembre	53,88	settembre	59,2
ottobre	53,88	ottobre	59,2
novembre	53,88	novembre	59,2
dicembre	107,76	dicembre	125,7
totale anno	700,44	totale anno	776,9

anno 2003	differenza
gennaio	64,38
febbraio	64,38
marzo	64,38
aprile	64,38
maggio	64,38
giugno	64,38
luglio	64,38
agosto	64,38
settembre	64,38
ottobre	64,38
novembre	64,38
dicembre	141,43
totale anno	849,61

anno 2005	differenza
gennaio	66,16
febbraio	74,67
marzo	74,67
aprile	74,67
maggio	74,67
giugno	74,67
luglio	74,67
agosto	74,67
settembre	74,67
ottobre	74,67
novembre	74,67
dicembre	158,4
totale anno	971,26

anno 2004	differenza
gennaio	66,16
febbraio	66,16
marzo	66,16
aprile	66,16
maggio	66,16
giugno	66,16
luglio	66,16
agosto	66,16
settembre	66,16
ottobre	66,16
novembre	66,16
dicembre	146,13
totale anno	873,89


anno 2006	differenza
gennaio	69,43
febbraio	69,43
marzo	69,43
aprile	69,43
maggio	69,43
giugno	69,43
luglio	69,43
agosto	69,43
settembre	69,43
ottobre	69,43
novembre	69,43
dicembre	154,65
totale anno	918,38

anno 2007	differenza	anno 2009	differenza
gennaio	69,43	gennaio	77,51
febbraio	80,85	febbraio	77,51
marzo	80,85	marzo	77,51
aprile	80,85	aprile	77,51
maggio	80,85	maggio	77,51
giugno	80,85	giugno	77,51
luglio	80,85	luglio	77,51
agosto	80,85	agosto	77,51
settembre	80,85	settembre	77,51
ottobre	80,85	ottobre	77,51
novembre	80,85	novembre	77,51
dicembre	155	dicembre	155
totale anno	1032,93	totale anno	1007,61

anno 2008	differenza	anno 2010	differenza
gennaio	74,11	gennaio	77,51
febbraio	74,11	febbraio	77,51
marzo	74,11	marzo	77,51
aprile	74,49	aprile	77,51
maggio	74,49	maggio	77,51
giugno	74,49	giugno	77,51
luglio	74,74	luglio	77,51
agosto	74,74	agosto	77,51
settembre	74,74	settembre	77,51
ottobre	74,74	ottobre	
novembre	74,74	novembre	
dicembre	149,26	dicembre	58,13
totale anno	968,76	totale anno	755,72

le interessi dalla data di maturazione delle singole
 poste attive di credito fino al soddisfo.

avv. Daniela Saffracino



Relata di notifica

L'anno

duemilaquattordici

addi

istante l'avv. Daniela Sarracino nella qualità , il sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ha notificato copia conforme all'originale della suestesa sentenza con i conteggi delle differenze retributive dovute (mese per mese) a:

- COMUNE DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t., per la carica domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, Via Annunziata, Palazzo Mosti, ivi consegnandola a mani di

a mani dell' impiegata Concetta Elena
incaricata alla ricezione al U. U.

Benevento,

12 DIC. 2014

Tribunale di Benevento
Ufficio Giudiziario
Pasquale De Michele



PUNTO N. 8

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO (BARRICELLI GIUSEPPINA).

Ci sono incompatibilità dei presenti? Votano così come sopra? 16 favorevoli e 3 astenuti.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 26 MAG. 2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.).

Li 26 MAG. 2016

Il Messo Comunale
IL CAPO MESSO COMUNALE
(*Francesco MUCCI*)

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art.134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti